

Avv. Piero Fidanza
Patrocinante in Cassazione
Via Guelfa, 14
50129 Firenze
tel. 3474687205; fax 02/70038488
pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

ISTANZA DI RILASCIO DI MISURE CAUTELARI
ANCHE MONOCRATICHE
EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

(in relazione al ricorso Sez. III *Quater*, R.G. 14179/2022)

Per **INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.** (d’ora innanzi, anche solo “**INSTRUMENTATION**” o “**IL**”), con sede in Milano, Viale Monza, n. 338, C.F. e P. Iva 02368591208, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa, per procure depositate in giudizio, dall’Avv. Piero Fidanza, del Foro di Firenze (C.F. FDNPRI61P23G482T, P.IVA 04668450481, indirizzo pec: pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it), con studio professionale in via Guelfa, 14 - 50129 Firenze, con domicilio telematico presso pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it (si indicano i seguenti **recapiti per le comunicazioni**: pec: pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it; fax: 0270038488)

CONTRO

-MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l’Avvocatura Generale dello Stato;

-MEF-MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l’Avvocatura Generale dello Stato;

-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO in

persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **REGIONE PUGLIA**, (C.F. 80017210727) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Mariangela Rosato e Francesco Maria Settanni;
- REGIONE BASILICATA** (C.F.: 80002950766), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Potenza (PZ), via Vincenzo Verrastro n. 4;
- REGIONE CALABRIA** (C.F.: 02205340793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro (CZ), Cittadella Regionale Catanzaro;
- REGIONE CAMPANIA** (C.F.: 80011990639), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli (NA), via Santa Lucia n. 81;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA** (C.F.: 80062590379), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. Maria Rosaria Russo Valentini;
- REGIONE LAZIO** (C.F.: 80143490581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (RM), via Cristoforo Colombo n. 212;
- REGIONE LIGURIA** (C.F.: 00849050109), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova (GE), v. Fieschi n. 15;
- REGIONE LOMBARDIA** (C.F.: 80050050154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano (MI), piazza Città di Lombardia n. 1;
- REGIONE MARCHE** (C.F.: 80008630420), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Laura Simoncini e Antonella Rota;
- REGIONE PIEMONTE** (C.F.: 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Marialaura Piovano, Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Gabriella Fusillo, Pier Carlo Maina;
- REGIONE TOSCANA** (C.F.: 01386030488), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Lucia Bora e Nicola Gentini;
- REGIONE UMBRIA** (C.F.: 80000130544), in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, con sede in Perugia (PG), corso Vannucci n. 96;

-REGIONE VENETO (C.F.: 80007580279), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Giacomo Quarneti;

-PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (C.F.: 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bolzano (BZ), piazza Silvius Magnago n. 1, con gli Avv.ti Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Doris Ambach, e Gianluigi Tebano;

-PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F.: 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento (TN), piazza Dante n. 15;

-REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, (C.F.: 80002270074), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Aosta (AO), piazza A. Deffeyes n. 1;

-REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in L'Aquila (AQ), via Leonardo Da Vinci n. 6 – Palazzo Silone, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

-REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, (C.F.: 80014930327), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Daniela Iuri e Michela Delneri;

-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, (C.F.: 80002870923) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Cagliari (CA), viale Trento n. 69;

-REGIONE MOLISE, (C.F.: 00169440708), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campobasso (CB), via Genova n. 11;

-REGIONE SICILIANA, (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), piazza Indipendenza n. 21 - palazzo D'Orleans, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

-ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino;

-REGIONE AUTONOMA TRENTO – ALTO ADIGE - SÜDTIROL (C.F.:

80003690221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento (TN), via Gazzoletti n. 2;

e nei confronti di

DASIT S.P.A. (C.F. 03222390159), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in piazza Erculea, 11 – 20122 Milano,

nonché notificato, ove dovuto, a

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, n. 1,(C.F. 06593810481);

AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD - OVEST, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Antonio Cocchi, 7/9 - Pisa (PI), (C.F. 02198590503);

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Curtatone, 54 - Arezzo (AR),(C.F. 02236310518);

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA PISANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Roma, 67 - Pisa (PI), (C.F. 01310860505)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Strada Delle Scotte, 14 - Siena (SI),(C.F. 00388300527);

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Largo Brambilla 3 - Firenze (FI), (C.F. 04612750481);

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale G. Pieraccini, 24 - Firenze (FI),(C.F. 02175680483);

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Di San Salvi, 12 Palazzina 14 - Firenze (FI), (C.F. 06485540485);

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, con sede in Bari, Lungomare Starita 6 - Bari (BA), (C.F. 06534340721)

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT DI ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fornaci, 201 - Andria (BT), (C.F. 90062670725)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Napoli, 8 - Brindisi (BR), (C.F. 01647800745) con gli Avv.ti Pierandrea Piccinni e Maurizio Cesare Nunzio Friolo

ASL FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Michele Protano, 13 - Foggia (FG), (C.F. 03499370710)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Miglietta, 5 - Lecce (LE), (C.F. 04008300750)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Virgilio, 31 - Taranto (TA), (C.F. 02026690731)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Pinto n.1 - Foggia (FG), (C.F. 02218910715) con l'Avv. Simonetta Mastropieri

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Giulio Cesare, 11 - Bari (BA), (C.F. 04846410720)

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO S. DE BELLIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Turi, 27 - Castellana Grotte (BA) (C.F. 00565330727)

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II-IRCCS-BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Orazio Flacco, N.65 - Bari (BA), (C.F. 00727270720)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, in persona del legale pro tempore, con l'Avv. Carlo Peretti;

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via dei Vestini - Chieti (CH) (C.F. **02307130696**)

AZIENDA USL PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Via Renato Paolini 47 - Pescara (PE) (C.F. **01397530682**)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Circonvallazione Ragusa, 1 - Teramo (TE) (C.F. **00115590671**)

AZIENDA USL DI PIACENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piacenza, Via Antonio Anguissola,15 (C.F. 91002500337);

AZIENDA USL DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma (C.F. 01874230343);

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA - IRCCS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Amendola, n. 2 (C.F. 01598570354);

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Giovanni Del Cantone 23 – 41121 Modena (MO), (C.F. 02241850367);

AZIENDA USL DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Castiglione, n. 29 (C.F. 02406911202);

AZIENDA USL DI IMOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Imola, Viale Amendola n. 2 (C.F. 90000900374);

AZIENDA USL DI FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ferrara, Via Cassoli, n. 30 (C.F. 01295960387);

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ravenna, Via de Gasperi, n. 8 (C.F. 02483810392);

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parma, Via Gramsci, n. 14 (C.F. 01874240342);

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, Via del Pozzo, n. 71 (C.F. 02241740360);

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA IRCCS ISTITUTO DI RICERCA E DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Albertoni, n. 15 (C.F.: 92038610371 - P.I.: 02553300373);

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ferrara, Via Aldo Moro, n. 8 (C.F. 01295950388);

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via di Barbiano, n. 1/10 (C.F. 00302030374);

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Magellano, 1 - 10128 Torino (TO), (C.F. 09059340019)

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Michele Coppino, 26 - 12100 Cuneo (CN), (C.F. 01127900049), con gli Avv.ti Bruna Bogetti e Rosa Grillo

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venezia 16 - Alessandria (AL) (C.F. 01640560064)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Bramante, 88 - 10126 Torino, (C.F. 10771180014)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Mazzini n.18 – 28100 Novara, (C.F. 01521330033)

AOU SAN LUIGI GONZAGA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano (TO), (C.F. 95501020010)

ASL AL - ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venezia - 15121 Alessandria, (C.F. 02190140067)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL - ASTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Conte Verde 125 - 14100 Asti, (C.F. 01120620057)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), (C.F. 01810260024)

ASL CITTÀ DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Secondo 29 - 10149 Torino (TO), (C.F. 11632570013)

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN), (C.F. 01128930045) con gli Avv.ti Martina Peano e Manuela Cravero

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 DI ALBA-BRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vida, 10 - 12051 Alba (CN), (C.F. 02419170044) con gli Avv.ti Piero Giuseppe Reinaudo e Annamaria Spina

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Roma, 7 - 28100 Novara (NO), (C.F. 01522670031)

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno (TO), (C.F. 09735650013)

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO), (C.F. 09736160012)

ASL TO5 DI CHIERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Silvio Pellico 1 - 10023 Chieri (TO), (C.F. 06827170017)

AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli (VC), (C.F. 01811110020)

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB), (C.F. 00634880033),
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Pozzuolo, 330 - Udine (UD) (C.F.
02985660303);

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Costantino Costantinides 2 -
Trieste (TS) (C.F. 01337320327);

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone (PN)
(C.F. 01772890933);

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Via Franco Gallini 2 - Aviano (PN) (C.F.
00623340932);

IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Via Dell'Istria, 65/1 - Trieste (TS) (C.F. 00124430323);

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Pozzuolo, 330 - Udine (UD)
(C.F. 02948180308);

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Saragat loc. Campo di
Pile - L'Aquila (AQ) (C.F. 01792410662) con l'Avv. Carlo Peretti;

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via dei Vestini - Chieti (CH) (C.F.
02307130696);

AZIENDA USL PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Via Via Renato Paolini 47 - Pescara (PE) (C.F. 01397530682);

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERAMO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Circonvallazione Ragusa, 1 - Teramo (TE)
(C.F. 00115590671);

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Guerriero Guerra, 21 - Perugia (PG) (C.F. 03301860544);

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Donato Bramante, 37 - Terni (TR) (C.F. 01499590550);

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Menghini, 8/9 - Perugia (PG) (C.F. 02101050546);

AZIENDA OSPEDALIERA (Santa Maria – Terni), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Tristano Di Joannuccio, 1 Terni – Terni (TR) (C.F. 00679270553);

REGIONE MARCHE – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Oberdan, 2 – Ancona (AN) (C.F. 02175860424);

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Conca, 71 - Ancona (AN) (C.F. 01464630423) con l'Avv. Avv. Guido Locasciulli;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Cinelli 4 - Pesaro (PU) (C.F. 02432930416);

INRCA - IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via S.Margherita, 5 - Ancona (AN) (C.F. 00204480420);

AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Guido Rey, 1 - Aosta (AO) (C.F. 91001750073)

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Aurelia Ponente 97 - Sanremo (IM) (C.F. 01083060085);

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Sandro Pertini n. 10 - Savona (SV)

(C.F. 01062990096);

AZIENDA SOCIO SANITARIA 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Bertani, 4 - Genova (GE) (C.F. 03399650104);

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 4 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G. B. Ghio, 9 - Chiavari (GE) (C.F. 01038700991);

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fazio 30 - La Spezia (SP) (C.F. 00962520110);

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Largo Rosanna Benzi, 10 - Genova (GE) (C.F. 02060250996);

ISTITUTO GIANNINA GASLINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Gerolamo Gaslini, 5 - Genova (GE) (C.F. 00577500101);

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Della Vittoria, 15 - Genova (GE) (C.F. 02421770997);

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Ugo Petrella 1 - Campobasso (CB) (C.F. 01546900703)

COMMISSARIO AD ACTA per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona del Commissario in carica, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA (www.giustizia.it)

-AZIENDA ZERO, in persona del Direttore Generale in carica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.azero@pecveneto.it estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.; Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 – Padova (PD), 05018720283;

-AZIENDA ULSS N. 1 “DOLOMITI”, in persona del Direttore Generale in carica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss1@pecveneto.it, estratto dal

Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.; Via Feltre N. 57 - Belluno (BL), 00300650256;

-AZIENDA ULSS N. 2 “MARCA TREVIGIANA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss2@pecveneto.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.; Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - Treviso (TV), 03084880263;

-AZIENDA ULSS N. 3 “SERENISSIMA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss3@pecveneto.it, estratto dal Registro PP.AA.; Via Don Tosatto,147 - Venezia (VE), 02798850273;

-AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss4@pecveneto.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.; Piazza De Gasperi, 5 - San Donà di Piave (VE), 02799490277;

-AZIENDA ULSS N. 5 “POLESANA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata affarigenerali.aulss5@pecveneto.it protocollo.aulss5@pecveneto.it, estratto dal Registro PP.AA.; VIALE TRE MARTIRI 89- ROVIGO (RO), 01013470297;

-AZIENDA ULSS N. 6 “EUGANEA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss6@pecveneto.it estratto dal Registro PP.AA.; via Enrico Degli Scrovegni, 14 - Padova (PD), 00349050286;

-AZIENDA ULSS N. 7 “PEDEMONTANA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss7@pecveneto.it estratto dal Registro PP.AA.; via dei lotti, 40 - Bassano Del Grappa (VI), 00913430245;

-AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, estratto dal Registro PP.AA.;Via Rodolfi, 37 - Vicenza (VI), 02441500242;

-AZIENDA ULSS N. 9 “SCALIGERA”, in persona del Direttore Generale in carica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss9@pecveneto.it, estratto dal

Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.; via valverde, 42 - Verona (VR), 02573090236;

-AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA, via Nicolo Giustiniani 1 – Padova (PD), 00349040287 in persona del Direttore Generale in carica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aopd@pecveneto.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

-AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, in persona del Direttore Generale in carica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aovr@pecveneto.it estratto dal Registro PP.AA.; Piazzale Aristide Stefani 1 - Verona (VR), 03901420236;

-IOV - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS, in persona del Direttore Generale in carica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.iov@pecveneto.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.; via Gattamelata, 64 - Padova (PD), 040745602875;

AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE – SUEDTIROLER SANITAETSBETRIEB, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Thomas Alva Edison 10 D - Bolzano/Bozen (BZ) (C.F. 00773750211)

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Degasperi, 79 - Trento (TN) (C.F. 01429410226);

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 02570930848, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aspag.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 01825570854, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore

Generale in carica, C.F./P.IVA 04721260877, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aspct.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 01151150867, all'indirizzo di posta elettronica certificata notificaattigiudiziari@pec.asp.enna.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 03051870834, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo generale@pec.asp.messina.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 05841760829, all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione generale.pec@asppa.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 01426410880, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asp.rg.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 01661590891, all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.generale@pec.asp.sr.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 02363280815, all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.generale@pec.asptrapani.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

A.R.N.A.S. "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI" DI PALERMO, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 05841770828, all'indirizzo di posta elettronica certificata contenzioso@pec.arnascivico.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE" DI

PALERMO, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 05841790826, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.policlinico.pa.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" DI PALERMO, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 05841780827, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO" DI CATANIA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 04721280875, all'indirizzo di posta elettronica certificata a.o.cannizzaro@pec.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

A.R.N.A.S. "GARIBALDI" DI CATANIA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 04721270876, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO" DI CATANIA (già Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele), in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 04721290874, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.policlinico.unict.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE" DI CATANIA, in persona del Direttore Generale in carica, all'indirizzo di posta elettronica certificata servizilegali@pec.policlinico.unict.it, estratto dal Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" DI MESSINA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 03051890832, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.polime.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

IRCCS CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEJO" DI MESSINA, in persona

del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 02733700831, all'indirizzo di posta elettronica certificata azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, estratto dal Registro IPA, in quanto non presente nel Registro PP.AA.;

AZIENDA OSPEDALIERA "PAPARDO" DI MESSINA, in persona del Direttore Generale in carica, C.F./P.IVA 03051880833, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec-aopapardo.it, estratto dal Registro PP.A;

- **AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA**, in persona legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Piero della Francesca, n. 1 (09047) Selargius (CA);

- **ARNAS BROTZU** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale A. Ricchi, 1 (09134) Cagliari (CA), (P. IVA 02315520920);

- **AOU CAGLIARI** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ospedale, 54 (09124) Cagliari (CA), (P. I.V.A. 03108560925);

- **AOU Sassari**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale S. Pietro, 10 (07100) Sassari (SS), (P.IVA 02268260904), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE AOR SAN CARLO DI POTENZA**, in persona del legale pro tempore, Via Potito Petrone - 85100 Potenza (PZ) (C.F. 01186830764);

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE ASP DI POTENZA**, in persona del legale pro tempore, Via Torraca, 2 - 85100 Potenza (PZ) – (C.F. 01722360763);

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM DI MATERA**, in persona del legale pro tempore, Via Montescaglioso - 75100 Matera (MT) – (C.F. 01178540777);

- **ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO IRCCS-CROB DI RIONERO IN VULTURE**, in persona del legale pro tempore, Via Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) – (C.F. 93002460769);

- **REGIONE BASILICATA – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA-RB)**, in persona del l.r.p.t., con sede in Potenza, via V. Verrastro, 4, (C.F. 80002950766);

per l'annullamento, previa sospensione

di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale e con successivi motivi aggiunti di ricorso, da valere anche quali ricorsi autonomi, ed in particolare

quanto al ricorso principale

- del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216 (nel seguito anche il “**Decreto 6 luglio 2022**”, **DOC. 1**);
- del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018.*” pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2022 n. 251 (nel seguito anche il “**Decreto 6 ottobre 2022**”, **DOC. 2**);
- dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (“**Accordo Stato Regioni Anni 2015-2018**”, **DOC. 3**);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “*Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78*” (“**Circolare 2019**”, **DOC. 4**);
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o

comunque connesso;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- del Decreto n. 24681 del 14.12.2022, a firma del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, avente a oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, co. 9 bis del D.L. 78/2015”, (DOC.7 bis), e relativi allegati al provvedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 3.252.452,04;
- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compreso il Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 257 del 26.11.2021, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:
 - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro;
 - deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest;
 - deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est;
 - deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana;
 - deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese;
 - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi;
 - deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer;
 - deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR;
- Della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 avente a oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015”;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o

comunque connesso ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- Della Determinazione n. 10 del 12.12.2022, a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente a oggetto “articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 6 agosto 2015, n. 125 s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 co. 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, (DOC. 13), e relativi allegati al provvedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 4.147.034,66;
- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compresa la proposta formulata dal funzionario responsabile di P.O. “Consolidamento Bilancio S.S.R.” e dal Dirigente della sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, di estremi ignoti, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:
 - delibera del D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell’ASL Bari;
 - delibera del D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell’ASL BT di Andria;
 - delibera del D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell’ASL di Brindisi;
 - delibera del C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell’ASL Foggia;
 - delibera del C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell’ASL Lecce;
 - delibera del D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell’ASL Taranto;
 - delibera del C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
 - delibera del D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria

Policlinico di Bari;

- delibera del D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS De Bellis;
- delibera del D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluso il silenzio serbato sulla nota di IL del 15.12.2022 (DOC. 18), e ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

- Della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022, a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, avente a oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”, e relativi allegati al provvedimento, trasmesso alla ricorrente con nota prot. n. 13/12/2022.1226260.U a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, avente a oggetto “pay- back dispositivi medici – anni 2015-2018” (DOC. 19);
- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compresa la proposta DPG/2022/24921 del 07/12/2022, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 06/06/2019 dell'Azienda USL di Piacenza avente ad oggetto “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda USL di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9- ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati””;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda USL di Reggio Emilia avente ad oggetto ““Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018””;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018””;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda USL di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018””;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Imola avente ad oggetto “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018””;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018””;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda USL della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno

2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Pay back DM – Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge

19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- Della nota di trasmissione prot. n. 0722665 del 25/09/2019 della Regione al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti

-Della Determinazione Dirigenziale Decreto n. DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, a firma del Direttore della Direzione A1400A - SANITÀ E WELFARE, avente a oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, (DOC. 22), e relativi allegati al provvedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 1.683.010,72;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:

- deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino;

- deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo;

- deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;

- deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;

- deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara;

- deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi

Gonzaga di Orbassano;

- deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
- deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
- deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
- deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
- deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
- deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
- deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
- deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
- deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
- deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
- deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
- deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
- Della comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022 avente a oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022” (DOC. 25), nonché del silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 15.12.2022 (DOC. 27);
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti

-Del Decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente a oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio

2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015", (DOC. 28, DOC. 28 BIS), e relativi allegati al provvedimento, ivi compreso il bollettino di pagamento "PagoPA" (DOC. 42), con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 1.814.570,39;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:

- Atti della Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale": a) decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; b) decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige".

- Atti della Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale": a) decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: "decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125:

certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; b) nota prot. 18453/2019;

- Atti della Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale": decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici";

- Atti della Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale": decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: "Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018";

- Atti della Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale": decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto: "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018."

- Atti del I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO): decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto: "Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018."

- Atti del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo): a) decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto: "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019"; b) decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto: "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione."; c) decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto: "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018";
- Atti della Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): a) nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019; b) nota prot. SPS-GEN-2019-17827- A dd. 13.09.2019.
- Atti della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia: a) nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; b) nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente;
- Della comunicazione di avvio del procedimento nota Prot. n. 0239210 di data 14/11/2022 avente a oggetto "": Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento" (DOC. 29), nonché del silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 15.12.2022 (DOC. 31);
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere

quale ricorso autonomo;

quanto al sesto ricorso per motivi aggiunti

- Della Determinazione n° DPF/121 del 13.12.2022 a firma del Direttore del Dipartimento Sanità, Ufficio Supporto, affari generali e legali, avente a oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -”, (DOC. 43), e relativi allegati al provvedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 579.930,71;
- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:
 - Atti della ASL 01 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018” e Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;
 - Atti della ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI: Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557;
 - Atti della ASL03 PESCARA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” e Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;
 - Atti della ASL04 TERAMO: Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi

8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;

- Della relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, “con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”, della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022 “con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, atti entrambi non noti, nonché del silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 15.12.2022 (DOC. 44);

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al settimo ricorso per motivi aggiunti

- Della determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022, a firma del Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, avente a oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", (DOC. 50), e relativi allegati al provvedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 370.169,23;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:

- ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022);

- ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022),

- Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022);

- Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022);

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 15.12.2022 (DOC. 51) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto all'ottavo ricorso per motivi aggiunti

- Del Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022, avente a oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", (DOC. 56), e relativi allegati al provvedimento, ivi compreso il "Documento istruttorio" a firma del Responsabile del procedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 1.307.642,89;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:
- DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR n° 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022;
- DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019;
- DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019;
- DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso la comunicazione di avvio del procedimento 1407128|14/11/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P del 14.11.2022 (DOC. 57), nonché il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 19.12.2022 (DOC. 59) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al nono ricorso per motivi aggiunti

- Del provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14/12/2022, a firma del Coordinatore Reggente del Dipartimento Sanità e Salute, avente a oggetto “DEFINIZIONE DELL’ELENCO DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI IMPORTI DA QUESTE DOVUTI PER IL RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018”, (DOC. 67), e relativi allegati al provvedimento, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di € 64.025,25;
- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:
- deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 21.12.2022 (DOC. 68) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al decimo ricorso per motivi aggiunti

-Del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14/12/2022, avente a oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”, (DOC. 80), e relativi allegati al provvedimento, ivi compresa la nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, non nota;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:

- ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria: Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019;

- ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019;

- ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria: Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019;

- ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria: Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019;

- ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019;

- IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019;

- IRCCS G. Gaslini: Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 23.12.2022 (DOC. 81) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto all'undicesimo ricorso per motivi aggiunti

-Del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 40 del 15/12/2022, avente a oggetto "RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI.", (DOC. 90), e relativi allegati al provvedimento, ivi compreso il documento istruttorio della Direzione Generale per la Salute con prot. interno n. 205620/2022;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:

- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 21.12.2022 (DOC. 91) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al dodicesimo ricorso per motivi aggiunti

-del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente a oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano

derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, e relativi allegati (DOC. 98);

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, di estremi ignoti, e in particolare:

- nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, non nota, e il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 15.12.2022 (DOC. 99) e ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al tredicesimo ricorso per motivi aggiunti

-Del Decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative n. 24408/2022 del 12.12.2022, avente a oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e relativi allegati (DOC. 105);

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, di estremi ignoti, e in particolare:

- Determina del D.G. dell’Azienda Sanitaria Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 15.12.2022 (DOC. 107) e ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a

valere quale ricorso autonomo;

quanto al quattordicesimo ricorso per motivi aggiunti

-Della Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022, avente a oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e relativi allegati (DOC. 113);

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, di estremi ignoti, e in particolare:

- deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 a firma del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 21.12.2022 (DOC. 115) e ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al quindicesimo ricorso per motivi aggiunti

-Del Decreto dell’Assessore della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 1247 del 13/12/2022, avente a oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, (DOC. 125), e relativi allegati al provvedimento;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 16.12.2022 (DOC. 126) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al sedicesimo ricorso per motivi aggiunti

- Del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14/12/2022, avente a oggetto “SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018, CERTIFICATO AI SENSI DEL COMMA 8 DELL’ART. 9 TER D.L. 19 GIUGNO N.78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1 COMMA 1, LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125 E S.M.I., DAL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 LUGLIO 2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 SETTEMBRE 2022, SERIE GENERALE N. 216”, (DOC. 132), e relativi allegati al provvedimento;

-Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali,

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso la comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 (DOC. 133), nonché il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 19.12.2022 (DOC. 135) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al diciassettesimo ricorso per motivi aggiunti

-Della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 a firma del Direttore della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna avente a oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del

6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, (DOC. 147), e relativi allegati al provvedimento;

- Di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare:

- Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;

- Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022;

- Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;

- Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il silenzio serbato sulla nota di IL inoltrata il 19.12.2022 (DOC. 148) nonché, per quanto occorra, la Determina del D.G. della Direzione Generale della Sanità n. 1471 del 12.12.2022 (DOC. 150) ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

quanto al diciottesimo ricorso per motivi aggiunti

- della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, comunicata in data 10 febbraio 2023, comprensiva dei relativi allegati, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 21. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto.” (DOC. 157);

-degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto

indicati nel medesimo, ed in particolare:

- la delibera della ASL BRINDISI D.G. n. 255 del 02/02/2023 e la delibera della ASL LECCE C.S. n. 134 del 03/02/2023 di rettifica delle precedenti deliberazioni in quanto caratterizzate dalla presenza di errori materiali;

-nonché' degli atti già impugnati con i precedenti secondi motivi aggiunti;

quanto al diciannovesimo ricorso per motivi aggiunti

-della Deliberazione 30 marzo 2023, n.207 della Giunta regionale della Regione Basilicata avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015- 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” (DOC. 158);

- degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo, ed in particolare:

- le deliberazioni adottate dai direttori generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali, sotto elencate, con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 - 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici:

- deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza;

- deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza;

- deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera;

- deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez.III Quater, R.G. 14179/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo

in ogni caso per tutti i motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi

autonomi:

previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. "Decreto Aiuti-bis"), ovvero previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("Corte di Giustizia" o "CGUE");

*** ** ***

FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Per la puntuale esposizione dei fatti, in ragione al principio di sinteticità degli atti, si rimanda a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
2. Basti in questa sede ricordare, brevemente, che la disciplina del cc.dd. *payback* si annovera tra gli interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria e costituisce a tutti gli effetti un onere in capo alle imprese private produttrici/fornitrici dei beni acquistati dagli enti del SSN a causa del quale **queste ultime sono tenute a partecipare al processo di rientro dal disavanzo di spesa, sottoforma di retrocessione di parte del fatturato prodotto dalle medesime imprese.**

A partire dal 2011 è stato previsto a livello normativo un **teito massimo di spesa nazionale e regionale per l'acquisto dei dispositivi medici da parte del SSN.**

Per quanto riguarda il **teito di spesa regionale**, l'art. 9-ter, c. 1, lett. b), del D.L. n. 78 del 2015, convertito dalla l. n. 125 del 2015, aveva previsto che lo stesso dovesse essere fissato, per ogni singola regione, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ("**Conferenza Stato-Regioni**"), da adottare **entro il 15 settembre 2015.**

Tuttavia, il teito di spesa a livello regionale è stato determinato, con l'Accordo Stato Regioni Anni 2015-2018 impugnato con il presente giudizio, **(i) solo nel 2019, e retroattivamente anche per le annualità precedenti e (ii) senza in alcun modo differenziare tra le singole regioni come invece prescriveva la norma.**

L'art. 9-ter, c. 9, del D.L. n. 78 del 2015 in esame, ha inoltre posto una parte dell'eventuale sfioramento del teito di spesa **a carico delle aziende che abbiano**

commercializzato in Italia i dispositivi medici nelle annualità in questione e non più, quindi, solo a carico delle sole Regioni.

Tenuto conto della soglia fissata sia a livello nazionale che regionale, il c. 8 dell'art. 9-ter in commento ha dunque stabilito la **procedura amministrativa** per determinare annualmente **la quota di superamento** dei tetti di spesa sanitaria.

Dalle risultanze ottenute dall'attività di ricognizione annuale da parte del Ministero della Salute **viene poi determinata la quota che dovrà essere ripianata, secondo criteri predeterminati, dalle aziende fornitrici.**

Sul punto, infatti, l'art.9 ter, c. 9, del D.L. n. 78 del 2015 ha stabilito che

“L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al c. 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale”.

Successivamente, con la Circolare 2019, anch'essa impugnata, il **Ministero della Salute ha fornito indicazioni in ordine all'individuazione delle fatture di interesse**, richiedendo agli Assessorati alla Sanità delle Regioni di trasmettere un prospetto riepilogativo del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

In ritardo di ben quattro anni, solo nel novembre del 2019 sono stati finalmente conclusi due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, l'art. 2, c. 2, dell'Accordo Stato Regioni Anni 2015-2018 ha sancito che: **“per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, i tetti di spesa regionali sono fissati nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali di cui al c. 1, lettere b) e c)”**. L'Accordo Stato Regioni 2015-2018 non ha, quindi, differenziato in alcun modo i fabbisogni delle singole regioni, come invece prescrivevano l'art. 17 del D.L. 98/2011 e l'art. 9-ter, c. 1, lett. b), del D.L. n. 78 del 2015.

Allo stesso modo, un ulteriore accordo **relativo al 2019** ha statuito che *“il tetto di*

spesa regionale viene fissato nella misura del 4,4 per cento rispetto agli importi di cui al c. 1, lettera b) e c)” (art. 2, c. 2).

A tali accordi ha, poi, fatto seguito la **Circolare interministeriale del 17.03.2020**, Prot.0007435, trasmessa alle Aziende sanitarie, con la quale è stato richiesto, con deliberazione dei Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, “***un prospetto riepilogativo contenente il fatturato per singolo fornitore con riferimento ai dispositivi medici acquistati nel 2019 dai propri enti del SSR***”.

Solo con l’art. 18 del Decreto Aiuti-*bis* il legislatore ha finalmente, definito anche per le annualità 2015-2018 le **regole procedurali relative all’applicazione del cd. *payback*, tramite una significativa accelerazione delle procedure di ripiano.**

In sede di conversione in legge del Decreto Aiuti-*bis*, avvenuta con la L. 21.09.2022 n. 142, il testo normativo dell’art. 18 è rimasto pressoché inalterato, confermando per le annualità in esame **lo spostamento della competenza per la procedura di gestione e del recupero del *payback* in capo alle singole Regioni.**

In attuazione del c. 8 dell’art. 9-*ter* del D.L. in esame, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha emanato il **Decreto 6 luglio 2022** già impugnato con ricorso introduttivo.

In data 26.10.2022, è stato inoltre pubblicato nella GURI il Decreto 06.10.2022, tramite il quale il Ministero della Salute, previe intese con la Conferenza Stato-Regioni del 14.09.2022 e del 28.09.2022, ha emanato le linee guida propedeutiche alla formazione dei singoli provvedimenti regionali e provinciali di richiesta del *payback* in capo alle aziende fornitrici dei dispositivi medici.

3. La ricorrente, con ricorso depositato in data 24/11/2022, ed iscritto al R.G. 14179/2022, ha censurato i provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo, rilevandone molteplici profili di illegittimità e incostituzionalità per violazione, *breviter*, degli artt. 41 Cost., in tema di libertà di iniziativa economica, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost e degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dal momento che la disciplina legislativa in tema di *payback*, ed in particolare l’art. 9-*ter* del D.L. 78/2015 è rimasta per anni incompiuta, e ciò ha

ovviamente impedito alle aziende del settore di poter operare qualsiasi tipo di valutazione concreta circa l'impatto della disciplina in esame sulla propria attività imprenditoriale.

È stata inoltre rilevata illegittimità/incostituzionalità della determinazione retroattiva del meccanismo del payback anche per evidente contrasto, tra gli altri, con il principio di certezza nel traffico dei rapporti giuridici considerato dalla Corte Costituzionale valore fondante dello Stato di diritto, nonché del legittimo affidamento, oltre che per violazione dell'art. 53 Cost. in quanto le somme richieste a titolo di payback, sembrerebbero atteggiarsi come prelievi tributari, mancando tuttavia del requisito della capacità contributiva, prodromico e necessario per legittimare il prelievo forzoso. Inoltre, è stato dedotto come l'assenza dei requisiti di identità dei crediti impedirebbe anche il configurarsi di ogni meccanismo di compensazione degli stessi.

4. A seguito della proposizione del ricorso principale, le Regioni e Province Autonome, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, hanno adottato provvedimenti volti all'approvazione degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015, ove figurano anche gli importi posti a carico della ricorrente per ciascun Ente Regionale, da corrispondere entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sui siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome.

5. Con successivi motivi aggiunti, da valere anche quali ricorsi autonomi, la ricorrente quindi ha impugnato anche i suddetti provvedimenti con cui l'Amministrazione ha richiesto alle Aziende il recupero delle somme previste a titolo di payback, censurandoli sia in termini di illegittimità derivata, che per vizi autonomi e propri, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

In breve, sono stati censurati, oltre all'illegittimità derivata dalla incostituzionalità/illegittimità della disciplina normativa, anche la violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità la carenza motivazionale, il grave difetto di istruttoria ed ancora la sommarietà e superficialità dell'istruttoria, per avere gli Enti

determinato le somme richieste alla Azienda a titolo di payback sui dispositivi medici **senza aver fornito gli elementi essenziali posti alla base delle operazioni di calcolo compiute**, con ciò impedendo alla ricorrente di effettuare un controllo sulla correttezza delle operazioni compiute.

È stato infatti dimostrato nei motivi aggiunti come tale oscurità nell'attività istruttoria sia stata foriera di numerosi errori materiali e di calcolo, come peraltro confermato a seguito dell'accesso agli atti, e su cui si dirà meglio nei successivi scritti difensivi.

6. Successivamente rispetto alla proposizione di numerosi ricorsi, il Legislatore è intervenuto (solo provvisoriamente) con **D.L. n. 4/2023, rinviando al 30 aprile 2023 il termine ultimo entro il quale le Aziende Fornitrici di dispositivi medici sarebbero state tenute ad effettuare i versamenti.**

7. Nelle more del ricorso si sono costituite le Amministrazioni Resistenti, insistendo per l'infondatezza e inammissibilità del ricorso principale, come integrato dai successivi motivi aggiunti.

Sul punto, ci si riserva sin d'ora di replicare e controdedurre alle difese avversarie *medio tempore* formulate nei successivi scritti difensivi.

8. Radicato quindi il contraddittorio, in data 17.1.2023 si è svolta l'udienza cautelare, all'esito della quale l'Ecc.mo Giudicante, con ordinanza del 18.01.2023, n. 355 ha ritenuto *“che, allo stato, non sussiste il periculum posto che il d.l. n. 4/2023 ha rinviato al 30 aprile 2023 la data “per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate”, che pertanto sino alla predetta data, non sussiste il danno grave ed irreparabile;*

Considerato che, conseguentemente alla mancanza attuale del periculum, non può essere accolta l'istanza di rinvio dell'esame della domanda cautelare formulata in udienza per la camera di consiglio del 26 aprile 2023, atteso che significherebbe mantenere artificiosamente in vita un'istanza cautelare oramai priva dei relativi requisiti.

Considerato che parte ricorrente ha la facoltà di riproporre l'istanza cautelare al ricorrere dei relativi presupposti”.

9. Orbene, il Legislatore con D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con la legge di 26 maggio 2023, n. 56, **ha definitivamente fissato al 30 giugno 2023 il termine di pagamento delle quote di ripiano.**

Ne consegue che, ai sensi del citato decreto rimane ferma per l'Azienda ricorrente l'ingentissima quota di riparto indicata nei precedenti atti da corrispondere entro il prossimo 30.6.2023.

Va da sé che, stante la prossima scadenza del termine per il pagamento delle somme richieste, non può quindi dubitarsi che all'attualità sia sorto in capo alla ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

10. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta descritta situazione, si rende evidentemente necessaria la (ri)proposizione dell'istanza di sospensione cautelare *ex art. 55 c.p.a.*, anche previo rilascio di idonea misura cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.* in attesa della pronuncia collegiale, dei provvedimenti indicati in epigrafe del presente atto, ed impugnati con ricorso principale, come integrato dai successivi motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi.

I. ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE, PREVIO RILASCIO DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 C.P.A.

I.1) In relazione al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo come integrato dai successivi motivi aggiunti di ricorso.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, sussiste senz'altro ed assume i connotati di gravità e urgenza per la Società ricorrente, posto che questa subirebbe un gravissimo (*rectius* irreparabile) danno a livello economico, venendo in rilievo un esborso estremamente rilevante, **di ammontare totale pari a circa 20.000.000€ (venti milioni/00)**, considerate tutte le richieste provenienti dalle Regioni/Province Autonome, da effettuarsi entro il termine assai stringente del 30 giugno 2023.

Il pagamento di tali somme rischia di compromettere seriamente l'attività dell'impresa, rimanendo, questa, privata di fondamentali risorse anche sotto il profilo

occupazionale e della ricerca scientifica.

Difatti, si tratta di somme che, se versate, potrebbero comportare una vera e propria paralisi nell'attività della ricorrente dal momento che l'importo richiesto risulta del tutto estraneo alla programmazione economica dell'azienda per la presente annualità, che, certamente, non poteva prevedere che il Legislatore (peraltro rimasto inerte per anni) richiedesse, retroattivamente e del tutto illegittimamente, importi così elevati. In altri termini, per adempiere all'obbligo, la ricorrente rischia seriamente **una situazione finanziaria negativa che potrebbe riverberarsi anche sugli esercizi futuri**.

E, si badi bene, che tale rischio sussiste anche qualora la ricorrente non provvedesse all'esborso delle somme richieste, in ragione dell'assenza di corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, in considerazione alla possibilità per l'Amministrazione di provvedere alla **compensazione delle somme** prevista dal D.L. n. 78/2015, con quanto spettante alla ricorrente per gli affidamenti in essere. Anche in tal caso, qualora cioè ciascuna Regione/Provincia Autonoma operasse con la compensazione dei crediti, si avrebbero impatti **avversi** per la ricorrente, tali da ingenerare una **forte tensione** finanziaria.

Ad abundantiam, deve aggiungersi che la richiesta cautelare trova ulteriore giustificazione anche nello squilibrio di interessi in campo: da una parte, il danno patito dalla ricorrente, pur di natura economica che, come detto, è tale da compromettere la capacità e tenuta industriale della stessa; di contro, il danno che verrebbero a subire gli Enti, che di fatto è al momento inesistente posto che l'introito di tali somme, rimandato di numerose annualità, non ha impedito ad oggi alla parte pubblica di svolgere regolarmente le proprie attività istituzionali.

Sussiste invece anche un gravissimo rischio per l'interesse pubblico e per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali attualmente in essere, dal momento che non è da escludersi che l'Azienda non riesca più a far fronte agli impegni assunti con le altre Amministrazioni Sanitarie, per contratti in esecuzione, con impatto diretto sulla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Sulla fondatezza della richiesta cautelare e della sussistenza del *periculum* in mora, è

opportuno richiamare una recente ordinanza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato in I grado, fondando il *periculum* proprio sull'elevato importo richiesto e la brevissima scadenza concessa: “*Considerato che l'appello cautelare è assistito, altresì, dal prescritto periculum in mora, tenuto conto della scadenza al 30 novembre 2022 del termine di pagamento del saldo del contributo straordinario, come si legge nel comma 5 dell'art. 37 del d.l. n. 21/2022, e dell'entità della somma che l'appellante è tenuta a pagare entro detta data secondo la determinazione della base imponibile discendente dalla circolare gravata (€ 2.527.970,40), tale da non consentire neanche di attendere il pur sollecito termine per la discussione della causa nel merito fissato dall'ordinanza appellata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (7 febbraio 2023)*” (Cons. St., Sez. VII, n. 5621/2022), in termini anche Cons. St., Sez. VI, 5.4.2023, n. 1310 “*le esigenze cautelari di parte appellante, riconducibili all'elevata entità della somma di cui è stata chiesta la restituzione, devono essere adeguatamente tutelate*”.

Da ciò la doverosa e necessaria concessione delle misure cautelari richieste.

Deve ulteriormente rilevarsi, quale ennesimo elemento rilevante ai fini dell'individuazione del *periculum in mora* presupposto alla presente istanza, che la ricorrente (del pari delle altre Aziende operanti nel settore dei dispositivi medici) si trova, attualmente, a dover far fronte alle gravi difficoltà economiche determinate dai ben noti eventi storici che hanno caratterizzato, da ultimo, il panorama nazionale e mondiale.

Infatti, l'Azienda **ha attraversato** notevoli criticità derivanti dall'impatto della situazione economica globale contingente. E la stessa si trova tutt'ora ad affrontare:

- i) le conseguenze derivanti dalla guerra sul fronte russo-ucraino sulle esportazioni (per un valore stimato di circa 20 milioni), oltre
- ii) ai notevoli costi aggiuntivi relativi a logistica e materie prime, *species* plastiche e componenti elettronici, che costituiscono materiale posto alla base di molteplici dei prodotti offerti e realizzati dalla ricorrente.

Ma non è tutto.

L'ingente entità dell'esborso, a cui è chiamata la ricorrente, non può che avere un effetto negativo anche in termini di crescita economica e tecnologica della Azienda, con conseguente impossibilità, per la stessa, di fronteggiare agli investimenti programmati per il presente anno, in termini di:

1. **formazione di personale**, come, ad esempio, gli eventi formativi che coinvolgono HCP (Health Care Professional -operatore sanitario) e studi clinici (a cui sono stati destinati circa un milione di euro), e di

2. **assunzione** di nuovo personale (stimato in circa dieci professionalità aggiuntive) e **prepensionamenti** di personale già in essere (circa cinque soggetti), nonché di

3. **investimenti** in:

i. CapEx (Spese in Conto Capitale – immobilizzazioni materiali) per un valore medio di circa un milione;

ii. strumentazione per clienti, relativi a procedure di gara per l'affidamento in service, di importo di circa 8,3 milioni

A ben vedere, quindi, la riduzione delle somme destinate agli investimenti per miglorie e avanzamenti tecnologici si pone, prima di tutto, **a danno dell'utenza pubblica e della collettività**, la quale, è evidente, non potrà contare sulla disponibilità di tecnologie sempre più all'avanguardia che permettano di fronteggiare maggiori problematiche cliniche con soluzioni sempre migliorative per la salute dei cittadini.

In ultimo, ma non per importanza, il rischio derivante dalla mancata sospensione della riscossione degli importi (e connesso meccanismo di compensazione) si riverbererebbe anche sulla tenuta e sull'adempimento degli impegni economici assunti dalla ricorrente nel corrente anno:

a) nei confronti dell'erario quali, a titolo esemplificativo: imposte e tasse societarie, di valori pari a circa undici milioni (nel periodo tra giugno o novembre 2023), nonché contenziosi con l'Agenzia delle Entrate (per un importo di un milione di euro);

b) nei confronti dei propri dipendenti, per i pagamenti delle mensilità aggiuntive, notoriamente denominate *tredecima e quattordicesima*.

Pare quindi, fin troppo evidente, l'impatto che la richiesta di tali somme avrebbe nei confronti, non solo dell'impresa direttamente, ma altresì indirettamente, sulla collettività, sull'erario e sui dipendenti della stessa.

Si insiste quindi anche per tali ragioni per la concessione delle invocate misure cautelari.

I.2) Non può poi sottacersi del fatto che solo a seguito della conversione in legge del D.L. n. 34/2023, con la legge 26 maggio 2023, n. 56, parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del *pay back* dispositivi medici relativamente al periodo di riferimento, sia del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista, e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni/Province Autonome.

Quindi, poiché l'obbligo di pagamento a carico dell'azienda ricorrente **è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023** con il richiamato D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 56, e considerata la tutt'altro che remota possibilità che gli Enti regionali provvedano alla compensazione delle somme richieste, l'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza fa sorgere quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., tale da non permettere neppure di ottenere la fissazione di una camera di consiglio in tempo utile per consentire la discussione dell'istanza cautelare.

La ricorrente, dunque, in considerazione delle descritte ragioni di *estrema gravità e urgenza* (già ritenute meritevoli di pregio da Codesta Ecc.ma Sezione, *cfr.* Decreto Presidenziale n. 3024/2023), si vede costretta a formulare istanza di sospensione in via provvisoria dei provvedimenti impugnati, *ex art.* 56 c.p.a., con contestuale richiesta di fissazione della discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

In definitiva, la società ricorrente, onde evitare quanto precede, insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia sospendere i gravati provvedimenti, previa concessione di decreto cautelare monocratico.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito **sospendere in via cautelare, previo rilascio di decreto cautelare monocratico**, gli atti e i provvedimenti impugnati con ricorso principale come integrato dai successivi motivi aggiunti di ricorso.

Con osservanza.

Firenze, 19.6.2023

Avv. Piero Fidanza